

REGOLAMENTO (CEE) N. 110/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 1984

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito, nel Benelux, in Italia e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 109/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 423/83⁽³⁾, (CEE) n. 1557/83⁽⁴⁾, (CEE) n. 2380/83⁽⁵⁾, (CEE) n. 2492/83⁽⁶⁾, (CEE) n. 3098/83⁽⁷⁾ e (CEE) n. 3544/83⁽⁸⁾ della Commissione, sono stati fissati limiti quantitativi provvisori per l'anno 1983 all'importazione nel Regno Unito, nel Benelux, in Italia e in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina, in attesa dei risultati delle consultazioni avviate;

considerando che dette consultazioni non hanno ancora ottenuto come risultato fissazioni di limiti

quantitativi definitivi; che è necessario prorogare per il 1984 i limiti quantitativi provvisori istituiti nel 1983,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi provvisori che figurano agli allegati dei regolamenti (CEE) n. 423/83, (CEE) n. 1557/83, (CEE) n. 2380/83, (CEE) n. 2492/83, (CEE) n. 3098/83 e (CEE) n. 3544/83, sono prorogati per l'anno 1984, come indicato all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino all'entrata in vigore di un regolamento che fissi, a titolo definitivo, limiti quantitativi in seguito alle consultazioni avviate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1984.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 158 del 16. 6. 1983, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1983, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 245 del 3. 9. 1983, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 4. 11. 1983, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU n. L 354 del 16. 12. 1983, pag. 28.

ALLEGATO

| Categoria | Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe (1984) | Designazione delle merci | Paesi terzi | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 |
|-----------|--|--|--|-------------|--------------|-------------|--|
| 15 B | 61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc) | 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dagli indumenti della categoria 15 A, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | Cina | BNL | 1 000 pezzi | 40 |
| 16 | 61.01 B V c) 1 2 3 | 61.01-51, 54, 57 | Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Vestiti e completi, tessuti, per uomo e per ragazzo (compresi gli insiemi composti di due o tre pezzi ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche od artificiali, esclusi quelli da sci | Cina | UK | 1 000 pezzi | 30 |
| 23 | 56.05 B | 56.05-51, 55, 61, 65, 71, 75, 81, 85, 91, 95, 99 | Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto : B. di fibre tessili artificiali : Filati di fibre tessili artificiali in fiocco, non preparati per la vendita al minuto | Cina | F I | Tonn. | 300 300 |
| 26 | 60.05 A II b) 4 cc) 11 22 33 44 61.02 B II e) 4 bb) cc) dd) ee) | 60.05-45, 46, 47, 48 61.02-48, 52, 53, 54 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti interi tessuti ed a maglia, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | Cina | F | 1 000 pezzi | 300 |

| Categoria | Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe (1984) | Designazione delle merci | Paesi terzi | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 |
|-----------|---|------------------------------|--|-------------|--------------|-------------|--|
| 28 | 60.05 A II b) 4 ee) | 60.05-61, 62, 64 | Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri : Pantaloni a maglia (esclusi gli shorts), non per bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali | Cina | BNL | 1 000 pezzi | 20 |
| 29 | 61.02 B II e) 3 aa) bb) cc) | 61.02-42, 43, 44 | Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Abiti a giacca e completi, tessuti (compresi gli insiemi composti da due o tre pezzi, ordinati, preparati, trasportati e normalmente venduti insieme), per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci | Cina | F | 1 000 pezzi | 40 |
| 31 | 61.09 D | 61.09-50 | Busti, fascette, guaine, reggiseni, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici : Reggiseni e bustini, tessuti o a maglia | Cina | F | 1 000 pezzi | 450 |
| 33 | 51.04 A III a) 62.03 B II b) 1 | 51.04-06 62.03-51, 59 | Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci 51.01 o 51.02) : A. Tessuti di fibre tessili sintetiche Sacchi e sacchetti da imballaggio : B. di tessuti di altre materie tessili : II. altri : Tessuti fabbricati con lamette o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza Sacchi di tessuti fabbricati con lamette o forme simili | Cina | BNL UK | Tonn. | 2 256 427 |

| Cate- goria | Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe (1984) | Designazione delle merci | Paesi terzi | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984 |
|----------------|---|----------------------------|---|----------------|-----------------|-------|---|
| 82 | 60.04 B IV a) c) | 60.04-38, 60 | Sottovesti a maglia non elastica né gommata : B. di altre materie tessili : Sottovesti, non per bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di lana, di peli fini o di fibre tessili artificiali | Cina | F | Tonn. | 18 |